



Sistemassociati

CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2023



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 36 DEL 6 OTTOBRE 2023

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **DECRETO PROROGHE**

A seguito del dibattito che è emerso a livello mediatico negli ultimi tempi, il governo ha emanato il c.d. "Decreto Proroghe", in modo da favorire gli operatori che domandavano alcuni differimenti per l'effettuazione di versamenti e adempimenti generalmente correlati all'applicazione di norme agevolative. Si riepilogano le proroghe di maggior interesse e le casistiche nelle quali vi è invece stata un'anticipazione dell'originaria scadenza prevista dalla legge.

Pagina 5

- **DECRETO ENERGIA**

A seguito delle perduranti difficoltà nel settore energetico, così come per adeguare la normativa nazionale a quella europea relativamente alle cessioni di azienda per le società coinvolte nelle procedure concorsuali, e per dare la possibilità di sanare gli errori di fatturazione commessi fino a poco tempo fa, il Governo è intervenuto con il c.d. Decreto Energia.

Pagina 8

- **TRATTAMENTO FISCALE DELLE PERDITE NEL REDDITO D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO**

Il risultato d'esercizio di ogni attività economia si concretizza nell'utile o nella perdita d'esercizio. Di seguito si prendono quindi in analisi le principali disposizioni relative alla disciplina delle perdite fiscali, sia nell'ambito dell'esercizio dell'impresa che per le attività di lavoro autonomo professionale, anche alla luce degli ultimi chiarimenti di giurisprudenza e prassi.

Pagina 15

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **R.E.N.T.Ri: IL NUOVO REGISTRO ELETTRONICO PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI IN VIGORE DAL 15 GIUGNO 2023**

Il 31 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 59 del 4 aprile 2023 ("Decreto Rentri") recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità. Il provvedimento oltre ad assicurare l'attività di controllo sui rifiuti, intende mettere a disposizione di imprese e settore pubblico dati, servizi e informazioni, nonché promuovere:

- ◆ l'economia circolare;
-

- ◆ e il recupero di materia.

È previsto un ampio periodo di transizione, così che i soggetti obbligati potranno aderirvi in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi, a seconda delle dimensioni delle aziende.

Pagina 19

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 29

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 06.10.2023 AL 20.10.2023**

Pagina 30

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Cessione crediti bonus edilizi: Poste Italiane riapre il canale

Con un comunicato del 3 ottobre 2023, Poste comunica ufficialmente la **riapertura del canale di cessione dei crediti da superbonus**. Il servizio è attivo per **le richieste di cessione presentate dai privati**, beneficiari originari del credito d'imposta (c.d. **prime cessioni**) e relativamente alle **quote annuali fruibili a partire dal 2024**, in relazione a crediti maturati a fronte di **spese sostenute nel 2023 o a rate residue di spese sostenute negli anni precedenti**.

Viene precisato **che l'importo massimo cedibile è pari a 50 mila euro per cliente**, anche tramite più cessioni, fermo restando che il totale dei crediti ceduti dallo stesso cliente a Poste Italiane, comprensivo anche di quelli ceduti anteriormente alla data di riapertura del servizio, non può superare il limite di 150mila euro.

Rottamazione quater: entro il 10.10 ancora possibile rateizzare

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione informa di ulteriori **novità** sugli adempimenti per la **Rottamazione quater** introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022).

L'Agenzia ha comunicato il 29 settembre scorso di aver **terminato l'invio** ai contribuenti **delle Comunicazioni delle somme dovute**.

Nel dettaglio, **occorre fare attenzione a due aspetti**:

- ◆ **qualora venga riscontrato che nella "Comunicazione" ricevuta non siano presenti tutti i carichi contenuti nella "Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione"** ovvero altre incongruenze, **è possibile effettuare una segnalazione attraverso il servizio Invia una e-mail al Servizio contribuenti** presente nell'area pubblica del portale,
- ◆ inoltre, **tramite il medesimo servizio, è possibile segnalare errori commessi dal richiedente nella fase di presentazione dell'istanza riguardanti la rateizzazione**. In questo caso, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per rispettare la scadenza della prima rata del 31 ottobre 2023, **saranno prese in considerazione solo le segnalazioni che perverranno entro e non oltre il 10 ottobre 2023**.

Sanzioni per la sicurezza: aumento del 15,9% dal 1° luglio 2023

Aumento del 15,9% degli importi delle **sanzioni e ammende in materia di salute e sicurezza** sui luoghi di lavoro è in vigore dal 1° luglio 2023.

Lo stabilisce [il decreto direttoriale 111/2023](#) del Ministero del lavoro pubblicato il 28 settembre, per l'adeguamento quinquennale all'inflazione. Nella percentuale sono quindi compresi gli aumenti avvenuti nel periodo 2019-2023.

Gli incrementi si applicano:

- ◆ agli importi vigenti al 30 giugno 2023,
- ◆ per le violazioni accertate a partire dal 1° luglio 2023.

Va anche ricordato che l'aumento **non si applica** alle somme aggiuntive previste dall'articolo 14 del Testo unico per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, in quanto esse non costituiscono «propriamente sanzione».

Sbloccato il decreto targhe storiche

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.225 del 26.09.2023 [il decreto targhe storiche](#) le cui disposizioni sono applicabili dal sessantesimo giorno successivo.

Ricordiamo che in base all'art.60 del Codice della strada¹, **sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli** iscritti in uno dei registri e da questo **dotati della certificazione attestante** la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.

Il decreto ha introdotto una modifica all'articolo 93 del codice della strada per cui **in caso di nuova immatricolazione di veicoli già stati iscritti al PRA e cancellati** d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, c'è la possibilità per il richiedente:

- ◆ di ottenere le targhe della prima iscrizione al PRA, ovvero
- ◆ di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale.

Carrello tricolore: elenco dei negozi a prezzi scontati

Il 28 settembre 2023 è stato sottoscritto un **accordo per il "Trimestre anti-inflazione"** dal presidente del Consiglio, dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, dal ministro dell'Agricoltura, e dai rappresentanti del mondo produttivo alimentare, della trasformazione e della distribuzione.

Si tratta di un accordo al quale **hanno aderito 32 associazioni del settore alimentare** "Sistema Italia" per tutelare il potere d'acquisto dei cittadini e delle famiglie, al fine di ridurre il tasso di inflazione che oggi grava sul carrello della spesa.

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023, i punti vendita aderenti presenti sul territorio nazionale ([Qui l'elenco dei negozi provincia per provincia](#)) **proporranno a prezzi calmierati una vasta gamma di prodotti di prima necessità**, alimentari e non, per l'infanzia e di largo consumo, che saranno determinati dalle aziende e dalle catene distributive, con l'impegno a contenere e non aumentarne i prezzi nel periodo di riferimento.

[Leggi qui le risposte a domande frequenti.](#)

Gli esercizi aderenti **proporranno i prodotti scontati** rendendoli facilmente **riconoscibili ai consumatori attraverso** l'esposizione negli esercizi del **logo del "Trimestre Anti-inflazione"** che rappresenta appunto un **carrello della spesa tricolore**.

Concludiamo informando che, con avviso del 27 settembre 2023, il Ministero del turismo ha prorogato al 15 ottobre 2023 il termine ultimo per la presentazione delle domande per il Fondo per le imprese della montagna dell'Appennino.

¹ di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: DECRETO PROROGHE**

A seguito del **dibattito** che è emerso a livello **mediatico** negli ultimi tempi, il governo ha emanato il c.d. "**Decreto Proroghe**"², in modo da **favorire** gli **operatori** che domandavano alcuni **differimenti** per l'effettuazione di **versamenti e adempimenti** generalmente correlati all'applicazione di **norme agevolative**.

Di seguito si riepilogano le proroghe di maggior interesse e le casistiche nelle quali vi è invece stata un'anticipazione dell'originaria scadenza prevista dalla legge.

DECRETO PROROGHE		
PROROGHE DEI TERMINI	Nella seguente tabella si illustrano gli effetti di quanto stabilito dal " Decreto Proroghe ".	
	DISPOSIZIONE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
	Incremento garanzia per l'acquisto della prima casa	Differito ³ al 31.12.2023 il termine di presentazione delle domande di incremento all'80% della garanzia per l'acquisto della prima casa.
	Rivalutazione crypto-attività	Ulteriormente prorogato ⁴ al 15.11.2023 ⁵ il termine per procedere con il versamento della prima o unica rata per la rideterminazione del valore delle crypto-attività.
	Termine assegnazione beni ai soci e trasformazione in società e semplice	Spostato ⁶ al 30.11.2023 il termine per procedere con: <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'assegnazione agevolata dei beni ai soci; ◆ trasformazione in società semplice; il versamento di quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva .
Fondo indennizzo risparmiatori	Differito ⁷ al 15.10.2023 il termine di decadenza per la comunicazione incaso di variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzo	

² D.L. 132/2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.228 del 29.09.2023 e in vigore dal successivo 30.09.2023.


³ Art. 1 Decreto Proroghe. Norma originaria art.64 comma 3 del D.L. 73/2021.

⁴ Art. 2 Decreto Proroghe. Norma originaria: Art. 1, commi 134 de 135 della Legge 197/2022.

⁵ dopo l'iniziale slittamento al 30.09.2023 di cui all'art. 4, comma 3-quinquies, del D.L. 51/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 87/2023.

⁶ Art. 4 Decreto Proroghe. Norma originaria: Art. 1, commi 100 della Legge 197/2022.

⁷ Art. 5 Decreto Proroghe. Norma originaria: Art. 4, comma 3-bis del D.L. 51/2023, convertito in Legge 87/2023.

		Risparmiatori.
	Obblighi informativi forfettari	Spostamento ⁸ al 31.12.2024 della data di adempimento degli obblighi informativi per i soggetti forfettari, relativamente al periodo d'imposta 2021 (i dati da indicare nel quadro RS del modello Redditi)
	Smart-working lavoratori agili	Nuovo termine ⁹ del 31.12.2023 per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile per i c.d. lavoratori fragili ¹⁰
	Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza	Prorogato ¹¹ di ulteriori 24 mesi il termine massimo per la conclusione della procedura nei casi di particolare complessità ¹²
RIMESIONE IN TERMINI PER TRIBUTI E CONTRIBUTI REGIONE LOMBARDIA ART. 3	<p>Nel 2023¹³ viene di nuovo stabilito che per il versamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ tributi, ◆ contributi previdenziali e assistenziali; ◆ premi per l'assicurazione obbligatoria, <p>in scadenza nel periodo dal 04.07.2023 al 31.07.2023 e che non siano stati effettuati tempestivamente, gli stessi si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31.10.2023.</p> <p>La norma si applica in favore dei sogetti che, alla citata data del 04.07.2023, avevano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la residenza, ovvero ◆ la sede legale o la sede operativa, <p>nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo del mese di luglio per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza¹⁴.</p> <p> Non verranno in ogni caso restituite le somme che, nelle more dell'emanazione della norma in questione, siano state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, o con</p>	

⁸ Art. 6 Decreto Proroghe. Norma originaria: Art. 1, comma 73 della Legge 190/2014.

⁹ Art. 8 Decreto Proroghe. Norma originaria: Art. 1, comma 306 della Legge 197/2022.

¹⁰ ossia di coloro affetti dalle patologie di cui all'art. 17, comma 2, del D.L. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/2022.

¹¹ Art. 15 Decreto Proroghe. Norma originaria: Art. 4, comma 4-septies del D.L. 347/2003, convertito dalla Legge 39/2004.


¹² se si tratta di procedure il cui programma sia già prorogato (ai sensi del comma 4-ter dello stesso art. 4 in questione) e che non possano essere definite entro lo stesso termine, con il Ministro dello sviluppo economico che dispone dunque un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma:

- ◆ per un massimo di 12 mesi, o
- ◆ per un massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte,

risulti, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario, l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa.

¹³ Con l'emanazione del Decreto Alluvioni, poi convertito in legge 100/2023.

¹⁴ con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28.08.2023.

	ravvedimento operoso.													
MODIFICHE TERMINI CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA ART. 7	<p>Sono stati anticipati i termini di utilizzo dei diversi crediti d'imposta energetici, imprese energivore e non così come gasivore e non, nella maniera di seguito evidenziata:</p>													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Precedente termine</th> <th>Nuovo termine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre 2023</td> <td rowspan="2">31.12.2023</td> <td rowspan="2">16.11.2023</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre 2023</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Precedente termine	Nuovo termine	1° trimestre 2023	31.12.2023	16.11.2023	2° trimestre 2023						
	Periodo	Precedente termine	Nuovo termine											
	1° trimestre 2023	31.12.2023	16.11.2023											
	2° trimestre 2023													
<p>Sono stati anticipati i termini di utilizzo dei diversi crediti d'imposta energetici – imprese energivore e non così come gasivore e non – nella maniera di seguito evidenziata:</p>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Precedente termine</th> <th>Nuovo termine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre 2023</td> <td rowspan="2">31.12.2023</td> <td rowspan="2">16.11.2023</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre 2023</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Precedente termine	Nuovo termine	1° trimestre 2023	31.12.2023	16.11.2023	2° trimestre 2023							
Periodo	Precedente termine	Nuovo termine												
1° trimestre 2023	31.12.2023	16.11.2023												
2° trimestre 2023														
<p> Gli stessi termini valgono per la cessione delle agevolazioni in questione – ad oggi possibile una sola volta fatte salve due ulteriori cessioni ai c.d. sogetti qualificati (banche e intermediari finanziari).</p> <p>Si ricorda che, per i primi due trimestri dell'anno in corso, i crediti d'imposta energetici valgono nelle seguenti misure:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">SOGGETTI</th> <th colspan="2">CREDITI D'IMPOSTA</th> </tr> <tr> <th>1° trimestre 2023</th> <th>2° trimestre 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Imprese energivore</td> <td>45%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Imprese non energivore</td> <td>35%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Imprese gasivore</td> <td>45%</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>	SOGGETTI	CREDITI D'IMPOSTA		1° trimestre 2023	2° trimestre 2023	Imprese energivore	45%	20%	Imprese non energivore	35%	10%	Imprese gasivore	45%	20%
SOGGETTI		CREDITI D'IMPOSTA												
	1° trimestre 2023	2° trimestre 2023												
Imprese energivore	45%	20%												
Imprese non energivore	35%	10%												
Imprese gasivore	45%	20%												

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti


INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: DECRETO ENERGIA

A seguito delle **perduranti difficoltà nel settore energetico**, così come per **adeguare la normativa nazionale** a quella europea relativamente alle **cessioni di azienda** per le **società** coinvolte nelle **procedure concorsuali**, e per dare la possibilità di **sanare gli errori di fatturazione** commessi fino a poco tempo fa, il Governo è intervenuto con il c.d. Decreto Energia¹⁵.

Di seguito si riepilogano le novità introdotte dal decreto.

DECRETO ENERGIA				
PREMESSA	<p>Con il "Decreto Energia" si è intervenuto nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ prezzi dell'energia in continuo aumento, al fine di contenerne gli effetti; ◆ incremento dei benefici per i detentori social card, per il trasporto pubblico e per le borse di studio; ◆ agevolazioni per le imprese energivore, riorganizzando la relativa disciplina; ◆ violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, introducendo una possibile sanatoria; ◆ disciplina delle cessioni di azienda con riguardo alle imprese assoggettate a procedure concorsuali, per adeguarla alla normativa europea. 			
CONTENIMENTO EFFETTI DEGLI AUMENTI DI PREZZO NEL SETTORE ENERGETICO ART. 1	<p>Anche per il quarto trimestre 2023 è previsto l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas.</p> <p>Viene poi ridotta l'IVA sulla fornitura di gas. Nello specifico, viene previsto che le somministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali¹⁶, ◆ contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi, in riferimento al 2023, dei mesi di: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>✓ ottobre</td> <td>✓ novembre</td> <td>✓ dicembre</td> </tr> </table> <p>sono assoggettate all'aliquota d'IVA del 5% (invece che all'aliquota del 10% o del 22%¹⁷).</p> <p> Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota d'IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi</p>	✓ ottobre	✓ novembre	✓ dicembre
✓ ottobre	✓ novembre	✓ dicembre		

¹⁵ [D.L. 131/2023](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29.09.2023 e in vigore dal successivo 30.09.2023.

¹⁶ di cui all'art. 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.lgs. 504/1995.

¹⁷ prevista a seconda dei casi dal D.P.R. 633/1972.

	<p>effettivi riferibili – anche percentualmente – ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.</p> <p>Rispetto a quanto visto sugli usi industriali, nella relazione illustrativa al Decreto si fa notare che gli stessi si riferiscono¹⁸:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>agli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, per le attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ industriali produttive di beni e servizi, ◆ artigianali, ◆ agricole </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>agli impieghi nei settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alberghiero, ◆ della distribuzione commerciale, ◆ degli esercizi di ristorazione, ◆ degli impianti sportivi <ul style="list-style-type: none"> ✓ adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, ✓ adibiti ad attività sportiva non dilettantistica </div> <p>La riduzione dell'aliquota IVA al 5% si estende poi anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un "contratto di servizio energia" nonché alle forniture di servizi di teleriscaldamento¹⁹.</p>
<p>MISURE IN MATERIA DI SOCIAL CARD, TRASPORTO PUBBLICO E BORSE DI STUDIO</p> <p>ART. 2</p>	<p>Per garantire maggior impulso alla tutela fornita ai beneficiari della cosiddetta "social card"²⁰, viene stabilito un ulteriore contributo da destinare all'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ carburante, ovvero ◆ abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. <p>Entro il 30.10.2023²¹ il Ministro delle imprese e del made in Italy²² emanerà un decreto volto a stabilire l'ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare e le modalità di raccordo con le disposizioni attuali.</p> <p>Con lo stesso decreto verranno inoltre disciplinate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le prescrizioni necessarie ad assicurare che l'acquisto di carburante o di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato, e


¹⁸ ai sensi dell'art. 26, comma 3 del citato D.lgs. 504/1995.

¹⁹ in particolare, l'applicazione dell'IVA al servizio di teleriscaldamento ad uso residenziale è regolata dal D.P.R. 633/1972, che prevede l'applicazione dell'aliquota del 10% alle forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili oppure da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria del 22%.

²⁰ già istituita dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale contributo previsto per l'acquisto dei beni di prima necessità da parte dei cittadini appartenenti ai nuclei familiari meno abbienti.

²¹ 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto.

²² di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che intendono aderire a piani di contenimento dei costi del prezzo al dettaglio, affinché possano effettuare sconti alla pompa ai titolari di social card. <p>Infine, per far fronte alle esigenze emerse nel corso dell'anno, viene incrementata²³ la dotazione del fondo²⁴ finalizzato all'erogazione di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico:</p> <table border="1" data-bbox="692 566 1153 730"> <tr> <td style="text-align: center;">locale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">regionale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">interregionale</td> </tr> </table> <p>ovvero ai servizi di trasporto ferroviario nazionale.</p> <p>Il valore del buono è pari al 100% della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento, comunque non oltre l'importo di 60 euro.</p> <p> Il buono è concesso alle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.</p>	locale	regionale	interregionale
locale				
regionale				
interregionale				
<p>RIFORMA DELLA DISCIPLINA AGEVOLATIVA PER LE IMPRESE ENERGIVORE</p> <p>ART. 3</p>	<p>La disposizione è volta a riformare l'agevolazione a favore delle imprese energivore²⁵, al fine di adeguarla alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 – denominata anche "Linee guida"²⁶.</p> <p>Nel merito, la norma definisce in primo luogo le imprese agevolabili a decorrere dal 01.01.2024. A tal fine sono stabiliti i requisiti di ammissibilità in coerenza con le nuove Linee guida, trattandosi nello specifico delle imprese che, nell'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ abbiano raggiunto un consumo annuo di energia elettrica pari almeno a 1 GWh, e ◆ operino in uno dei settori agevolabili elencati nell'allegato 1 alla comunicazione della Commissione²⁷, più nello specifico: 			

²³ di 12 milioni di euro per l'anno 2023.

²⁴ istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 4, comma 1 del D.L. 5/2023.

²⁵ di cui al decreto ministeriale 21.12.2017, adottato in attuazione dell'art. 19 della Legge 167/2017.

²⁶ infatti, la misura agevolativa a favore delle imprese energivore vigente, approvata dalla Commissione dell'Unione europea il 24.05.2017, trovava fondamento nel quadro della disciplina europea sugli aiuti di Stato in materia di energia e ambiente 2014-2020, non più in vigore.

Secondo la nuova disciplina dell'Unione europea, il meccanismo agevolativo vigente dovrà essere riformato entro la fine del 2023 e dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione della Commissione europea ai fini della valutazione della sua compatibilità con le regole in materia di aiuti di Stato. L'accordo esplicito e incondizionato alle "*opportune misure proposte*" dalla Commissione per l'adeguamento entro il 31.12.2023 è contenuto nella comunicazione 2023/C 56/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15.02.2023. Ai sensi dell'art. 23, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2015/1589, "*a seguito della sua accettazione, lo Stato membro è tenuto a dare applicazione alle opportune misure*".

²⁷ in funzione del rischio – alto o medio – di rilocalizzazione delle attività per gli alti costi dell'energia elettrica.

- ✓ operano in **uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione**²⁸;
- ✓ operano in uno dei settori **a rischio di rilocalizzazione**²⁹ ;
- ✓ pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto;
- ◆ ovvero, abbiano avuto **accesso alle agevolazioni** in favore dei soggetti energivori in almeno uno degli anni 2022 o 2023, nel rispetto dei requisiti delle vecchie linee guida.



Sono conseguentemente **escluse** dalle **nuove agevolazioni**, a partire dall'inizio del 2024, le imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni per effetto della cosiddetta "**clausola di grandfathering**"³⁰, ossia che **non rispettavano i requisiti** delle linee guida previgenti ma che hanno beneficiato di una clausola di **salvaguardia**. Le **imprese in difficoltà** non possono parimenti accedere all'agevolazione, come avviene anche per la misura vigente.

È inoltre previsto che possono considerarsi **ammissibili** ad agevolazione i **settori** – e quindi le imprese che vi operano – che **rispettano i criteri di ammissibilità** dei settori **non inclusi** nell'allegato 1 alle medesime Linee guida, ma solamente previa **valutazione** da parte di un **esperto indipendente**³¹.

La norma introduce inoltre **livelli di contribuzione** maggiormente **vantaggiosi**, consentiti dalle nuove Linee guida in funzione dei diversi criteri di ammissibilità, per la copertura degli oneri generali di sistema elettrico relativi al sostegno delle energie rinnovabili cui hanno diritto le imprese agevolabili. Si tratta delle seguenti:

- ◆ con riferimento alle imprese a **forte rischio di delocalizzazione**, la contribuzione è pari al minor valore tra:
 - ✓ il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e
 - ✓ lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell'impresa (**VAL**),
- ◆ con riferimento alle imprese a **rischi di delocalizzazione** è pari al minor valore tra:
 - ✓ il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia, e
 - ✓ l'1% del VAL dell'impresa;

²⁸ di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01.

²⁹ di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01.

³⁰ ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 21.12.2017.

³¹ Il comma 13 stabilisce che il Ministero provveda all'individuazione dell'esperto indipendente per l'adempimento dell'obbligo di valutazione ex post del regime di agevolazioni ai sensi del capo 5 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 e che i relativi oneri siano posti a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili.

- ◆ con riferimento alle imprese ammissibili che **non rientrano nei punti precedenti** (ossia quelle aventi diritto alla citata "clausola di grandfathering"), è pari al minor valore tra:

- ✓ il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia per gli anni 2024, 2025 e 2026, il 55% per l'anno 2027 e l'80% per l'anno 2028, e
- ✓ rispettivamente, l'1,5%, il 2,5% e il 3,5% del VAL dell'impresa.

Vengono poi stabilite **ulteriori riduzioni della contribuzione** per le imprese a **rischio di rilocalizzazione** e per quelle che beneficiano della **clausola di grandfathering** che coprono almeno il **50% del proprio consumo di energia** elettrica con energia prodotta da **fonti che non emettono carbonio**, di cui almeno il 10% assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine, oppure almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità. In tali casi il **contributo alla copertura degli oneri** afferenti alle energie rinnovabili è, rispettivamente, pari al **minor valore tra**:

- ◆ il 15% della componente A3* e
- ◆ lo 0,5% del VAL dell'impresa,

ovvero pari, **fino al 31.12.2028**, al **minor valore tra**


- ◆ il 35% della A3* e
- ◆ l'1,5% del VAL dell'impresa.

La **contribuzione minima** alla spesa per le fonti rinnovabili di energia che deve in ogni caso essere garantita all'impresa secondo quanto previsto dalla Linee guida è pari al **prodotto tra 0,5 euro/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica**.

Vengono poi introdotti gli **obblighi**, e i relativi **controlli**, che le imprese che accedono devono **eseguire** (cosiddette "**green conditionality**"). Viene infatti posto a carico delle imprese agevolate l'obbligo di effettuare la **diagnosi energetica**³², obbligo che in realtà già sussiste e viene **ribadito e rafforzato** dall'ulteriore obbligo di adottare **almeno una delle seguenti misure**:

a)	attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita
b)	ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno mediante fonti che non emettono carbonio

³² di cui all'art. 8 del D.lgs. 102/2014.

	<p>c) investire una quota pari almeno al 50% dell'importo dell'aiuto in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra</p> <p>Sarà l'ENEA³³ a dover svolgere i controlli per accertare l'adempimento dell'obbligo di effettuazione della diagnosi energetica, anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001.</p> <p>Nel caso in cui i suddetti controlli portino ad accertare l'inottemperanza degli obblighi stabiliti dalla norma, l'impresa interessata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è obbligata a rimborsare l'importo delle agevolazioni ricevute per l'intero periodo di mancato adempimento dei medesimi obblighi, e ◆ può percepire ulteriori agevolazioni soltanto dopo aver provveduto a rimborsare detto importo. <p>Un'altra autorità, l'ARERA, avrà invece le competenze per dare attuazione alle disposizioni previste dalla norma.</p> <p> Occorre prestare attenzione al fatto che la disciplina delle agevolazioni a favore dei soggetti energivori, di cui al presente articolo, è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea³⁴.</p>		
<p>SANATORIA VIOLAZIONI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI GIÀ CONTESTATE</p> <p>ART. 4</p>	<p>Viene consentito, ai contribuenti che dal 01.01.2022 al 30.06.2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazioni dei corrispettivi³⁵, di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso³⁶ anche qualora le stesse siano state già oggetto di constatazione non oltre la data del 31.10.2023.</p> <p>La regolarizzazione è consentita a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il contribuente non abbia ricevuto la notifica dell'atto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento, e che ◆ tale perfezionamento avvenga entro il 15.12.2023. <p>Viene poi precisato che, ove la regolarizzazione abbia ad oggetto le violazioni relative agli obblighi di:</p> <table border="1" data-bbox="419 1547 1426 1749"> <tr> <td data-bbox="419 1547 1426 1693"> <p>emissione</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ della ricevuta fiscale, o ◆ dello scontrino fiscale </td> </tr> <tr> <td data-bbox="419 1693 1426 1749"> <p>memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi</p> </td> </tr> </table> <p>di queste ultime non si tiene conto ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza o</p>	<p>emissione</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ della ricevuta fiscale, o ◆ dello scontrino fiscale 	<p>memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi</p>
<p>emissione</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ della ricevuta fiscale, o ◆ dello scontrino fiscale 			
<p>memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi</p>			

³³ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile.

³⁴ ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

³⁵ di cui all'art. 6, commi 2-bis e 3 del D.lgs. 471/1997.

³⁶ ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 472/1997.

	<p>dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività così come dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese³⁷.</p> <p>Si ricorda che tale penalità trova applicazione qualora siano state contestate³⁸, nel corso di un quinquennio, 4 distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi – anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie³⁹.</p>
<p>CESSIONE DI AZIENDA PER LE IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ART. 6</p>	<p>Il Decreto fornisce infine l'interpretazione autentica sulla norma⁴⁰, oggetto di contrast giurisprudenziali sorti anche di recente, relativa alla cessione di complessi aziendali ovvero di beni e contratti nell'ambito dell'amministrazione straordinaria in esecuzione dei programmi⁴¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("<i>programma di cessione dei complessi aziendali</i>"); ◆ per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("<i>programma di cessione dei complessi di beni e contratti</i>"). <p>La norma interpretativa è quindi volta a chiarire⁴² che le operazioni viste in precedenza – così come poste in essere nell'ambito dei citati programmi – si intendono in ogni caso effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente (anche se non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda⁴³) qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

Distinti saluti

³⁷ prevista dall'art. 12, comma 2 del D.lgs. 471/1997.

³⁸ ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 472/1997.

³⁹ in applicazione delle disposizioni del citato D.lgs. 471/1997.

⁴⁰ art. 56, comma 3-bis del D.lgs. 270/1999.

⁴¹ di cui all'art. 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo decreto legislativo.

⁴² trattandosi pertanto di interpretazione autentica della disciplina di diritto interno, applicabile quindi anche per il passato.

⁴³ agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: TRATTAMENTO FISCALE DELLE PERDITE NEL REDDITO D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO**

Il risultato d'esercizio di ogni attività economia si concretizza nell'utile o nella perdita d'esercizio.

Di seguito si prendono quindi in analisi le principali disposizioni relative alla disciplina delle perdite fiscali, sia nell'ambito dell'esercizio dell'impresa che per le attività di lavoro autonomo professionale, anche alla luce degli ultimi chiarimenti di giurisprudenza e prassi.

TRATTAMENTO FISCALE DELLE PERDITE NEL REDDITO D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO	
--	--

LE PERDITE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI	Il risultato economico fiscale, in seguito al computo delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate al risultato economico civilistico, può determinare ⁴⁴ :
--------------------------------------	--

- ◆ un reddito,
- ◆ o una perdita.

Nel secondo caso, la regola generale per le società di capitali, dispone che:

POSSIBILITÀ DI UTILIZZO PERDITE FISCALI	
---	--

LE PERDITE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI	Perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta ⁴⁵	<ul style="list-style-type: none"> ◆ utilizzo illimitato (100%), se non nel limite del reddito imponibile da abbattere, ◆ a condizione che siano riferite ad una nuova attività produttiva
	Perdite realizzate nei periodi d'imposta successivi ⁴⁶	<ul style="list-style-type: none"> ◆ utilizzo in diminuzione dei redditi dei periodi successivi limitato, ◆ in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo di imposta, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare (perdite ad "utilizzo limitato"), ◆ l'importo eccedente si riporta agli anni fiscali successivi





Le perdite di impresa possono essere utilizzate in compensazione **solo con altri redditi di impresa**. Non è possibile compensarle,

⁴⁴ Art. 84, comma 1 del Tuir.

⁴⁵ Art. 84, comma 2 del Tuir.



⁴⁶ Art. 84, comma 1 del Tuir.

	<p>quindi, con altri redditi di diversa natura⁴⁷.</p> <p>Si noti che la norma non disciplina espressamente il criterio di priorità da seguire per l'utilizzo delle perdite. Conseguentemente il contribuente dovrebbe poter operare in autonomia la scelta circa la "categoria" di perdite utilizzabili": limitate / illimitate.</p>
<p>BARE FISCALI E NORME ANTIELUSIVE</p>	<p>Uno dei meccanismi elusivi, messi in atto dalle società al fine di ottenere un vantaggio fiscale, è rappresentato dal commercio delle c.d. "bare fiscali".</p> <p>In altri termini, il commercio di "bare fiscali" permette ad una società, che ha ottenuto un risultato positivo dalla sua gestione aziendale, di deliberare una fusione con una società che ha ottenuto un risultato economico negativo. In questo modo, la prima società ottiene il beneficio di pagare meno imposte, proprio per effetto della fusione con una società che ha chiuso con una perdita il proprio conto economico.</p> <p> Chiaramente, se questo comportamento non ha una valida motivazione economica/strategica, si configura come un'operazione elusiva.</p> <p>In tema di commercio delle bare fiscali rileva il divieto relativo al riporto delle perdite fiscali⁴⁸ che si sono venute a creare nell'ambito del reddito di impresa, alle eccedenze di interessi passivi, alle eccedenze di ACE, quando congiuntamente si verificano i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ cambio del controllo, se la maggioranza delle partecipazioni degli aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite viene trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo; ◆ modifica dell'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione, ovvero nei 2 anni successivi o anteriori. <p> La normativa in questione non è vincolante e può essere disapplicata sia in maniera automatica, sia attraverso istanza di interpello.</p>
<p>UTILIZZO DELLE PERDITE IN CASO DI ACCERTAMENTO</p>	<p>Con riferimento al procedimento di computo in diminuzione delle perdite in accertamento⁴⁹ è stabilito quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le perdite maturate nel periodo d'imposta oggetto di accertamento devono essere automaticamente e prioritariamente computate dall'Agenzia delle Entrate in diminuzione del maggior reddito accertato; ◆ le perdite riportabili maturate in periodi d'imposta precedenti rispetto al periodo di imposta oggetto di accertamento possono essere computate in

⁴⁷ [Circolare n. 53/E del 06.12.2011](#).

⁴⁸ Ai sensi dell'articolo 84, comma 3 del Tuir.

⁴⁹ Ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 158/2015 che ha introdotto nell'ordinamento il comma 4 dell'art. 42 del D.P.R. 600/1973.


	<p>diminuzione dei maggiori imponibili che residuano dopo la compensazione di eventuali perdite di periodo.</p> <p> Lo scomputo delle perdite precedenti avviene su richiesta da parte del contribuente, attraverso la presentazione del modello IPEA (modello scomputo perdite, con relative istruzioni)⁵⁰.</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; margin-right: 20px; background-color: #e0f0ff;"> <p>Emanazione avviso di accertamento</p> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Perdite di periodo: rettifica automatica</p> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;"> <p>Perdite pregresse: scomputo dal maggior reddito accertato se il contribuente presenta il modello IPEA</p> </div> </div>				
<p>LE PERDITE NELLE SOCIETÀ DI PERSONE</p>	<p>Con la “Legge di Bilancio 2019”⁵¹ il Legislatore ha attuato una riforma diretta ad estendere il regime del riporto delle perdite già applicabile ai soggetti Ires a tutte le forme di impresa, a prescindere dalla natura giuridica e dall'impianto contabile applicato.</p> <p>In linea generale, quindi, anche in questo caso le perdite maturate nel periodo di imposta sono computate in diminuzione dei redditi appartenenti alla medesima categoria conseguiti nel periodo d'imposta e, per la differenza, nei successivi, senza limitazioni temporali, fino a concorrenza dell'80% dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.</p> <p> Nell'ambito delle società di persone va ricordato, inoltre, che il reddito della società “trasparente” viene dunque tassato in capo ai soci partecipanti, i quali sono tenuti a corrispondere l'Ires o l'Irpef, a seconda della loro natura giuridica⁵².</p> <p>Sono imputate ai soci⁵³, proporzionalmente alle quote di partecipazioni agli utili, le perdite fiscali conseguite da:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>società in nome collettivo</td> </tr> <tr> <td>società in accomandita semplice</td> </tr> <tr> <td>società semplici esercenti arti o professioni</td> </tr> <tr> <td>associazioni tra professionisti senza personalità giuridica</td> </tr> </table> <p>Tali perdite sono computate in diminuzione in capo a ciascun socio o associato.</p>	società in nome collettivo	società in accomandita semplice	società semplici esercenti arti o professioni	associazioni tra professionisti senza personalità giuridica
società in nome collettivo					
società in accomandita semplice					
società semplici esercenti arti o professioni					
associazioni tra professionisti senza personalità giuridica					

⁵⁰ Di cui al [provvedimento n. 51240 del 08.04.2016](#).

⁵¹ Legge 145/2018.

⁵² Art. 5 del Tuir.

⁵³ Art. 8, comma 2 del Tuir.

	<p>Il caso della SAS</p> <p>In caso di perdite eccedenti il capitale sociale, per le Sas le predette previsioni si applicano ai soli soci accomandatari.</p> <p>Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, infatti, tali eccedenze sono indeducibili dal reddito del socio accomandante, in quanto superiori al capitale da questi conferito, ma deducibili dal reddito, nei limiti della quota proporzionalmente imputata, dei soci accomandatari⁵⁴.</p> <table border="1" data-bbox="419 539 1426 869"> <thead> <tr> <th colspan="3">LA DISCIPLINA DELLE PERDITE NELLA SAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">DISCIPLINA GENERALE</td> <td>Soci accomandanti</td> <td>Deducibilità nel limite del valore della loro quota di partecipazione</td> </tr> <tr> <td>Soci accomandatari</td> <td>Deducibilità oltre la quota di partecipazione</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">PERDITE > CAPITALE</td> <td>Soci accomandanti</td> <td>Indeducibili</td> </tr> <tr> <td>Soci accomandatari</td> <td>Deducibili nei limiti della quota proporzionalmente imputata</td> </tr> </tbody> </table>	LA DISCIPLINA DELLE PERDITE NELLA SAS			DISCIPLINA GENERALE	Soci accomandanti	Deducibilità nel limite del valore della loro quota di partecipazione	Soci accomandatari	Deducibilità oltre la quota di partecipazione	PERDITE > CAPITALE	Soci accomandanti	Indeducibili	Soci accomandatari	Deducibili nei limiti della quota proporzionalmente imputata
LA DISCIPLINA DELLE PERDITE NELLA SAS														
DISCIPLINA GENERALE	Soci accomandanti	Deducibilità nel limite del valore della loro quota di partecipazione												
	Soci accomandatari	Deducibilità oltre la quota di partecipazione												
PERDITE > CAPITALE	Soci accomandanti	Indeducibili												
	Soci accomandatari	Deducibili nei limiti della quota proporzionalmente imputata												
<p>LE PERDITE FISCALI NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE</p>	<p>Le perdite realizzate nell'esercizio di attività di lavoro autonomo indipendentemente dal regime contabile adottato (sia in forma individuale che associata) possono essere portate in diminuzione dei redditi derivanti dalle diverse categorie (lavoro dipendente, redditi diversi etc) che concorrono alla formazione del reddito complessivo.</p> <p>Il reddito complessivo è infatti determinato sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni⁵⁵.</p> <p> Si precisa che non è riportabile nei successivi esercizi l'eventuale eccedenza di perdita rispetto alle altre categorie di reddito.</p> <p>A fronte della possibilità di portare le perdite di lavoro autonomo in diminuzione di tutte le categorie di reddito viene preclusa la possibilità del riporto della perdita in esercizi successivi.</p>													

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

⁵⁴ [Risoluzione n. 152/E del 04.10.2001](#).

⁵⁵ Art. 8, comma 1 del TUIR.

R.E.N.T.RI

NUOVO REGISTRO ELETTRONICO PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI IN VIGORE DAL 15 GIUGNO 2023

INTRODUZIONE

Il 31 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [Decreto n. 59 del 4 aprile 2023](#) ("Decreto Rentri") recante la disciplina del **sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità**⁵⁶.

Il **provvedimento oltre ad assicurare l'attività di controllo sui rifiuti, intende mettere a disposizione di imprese e settore pubblico** dati, servizi e informazioni, nonché promuovere:

- ◆ l'economia circolare;
- ◆ e il recupero di materia.

Il R.E.N.T.RI, in vigore già dal 15 giugno, è gestito dal MASE con il supporto tecnico-operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio per la gestione del sistema informativo centrale.

Esso prevede **un ampio periodo di transizione**, così che i **soggetti obbligati** potranno aderirvi in un arco temporale che va **dai 18 ai 30 mesi, a seconda delle dimensioni delle aziende**. Il periodo transitorio servirà a **tarare al meglio le istruzioni operative** per la gestione della piattaforma:

- ◆ sia in forma diretta, tramite gli applicativi che saranno resi disponibili alle aziende,
- ◆ sia in interoperabilità con i principali software gestionali di mercato.

Anche le tariffe di iscrizione variano a seconda della **grandezza delle imprese**: dai 100 euro ai 15 euro per il contributo del primo anno, mentre per i successivi si va dai 60 euro ai 10 euro.

In generale, si prevedono modalità di **adempimento più semplici rispetto al passato**, con la possibilità che i nuovi formulari digitali possano essere esibiti durante il trasporto anche su dispositivi mobili.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio le novità di tale registro.

⁵⁶ Ai sensi dell'art.188 bis del D.lgs. n 151/2006.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cosa è il Registro Nazionale Tracciabilità dei Rifiuti (R.E.N.T.Ri) e come si articola?**
2. **Chi è tenuto ad iscriversi al Registro?**
3. **Che cosa è il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti?**
4. **Quali sono le tempistiche di iscrizione al Registro?**
5. **Quali sono gli obblighi che scattano dal momento dell'iscrizione?**
6. **In cosa consiste la possibilità di delega?**

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COSA È IL REGISTRO NAZIONALE TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (R.E.N.T.Ri) E COME SI ARTICOLA?

R.1. Il R.E.N.T.Ri si articola in **procedure** e **strumenti integrati** nella nuova **piattaforma telematica**.

Il modello di gestione digitale prevede:

- ◆ l'emissione dei **Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR)** per il trasporto; e
- ◆ la tenuta dei **registri cronologici di carico e scarico**.

Il R.E.N.T.Ri consente la dematerializzazione della documentazione cartacea al fine di migliorare il sistema di tracciabilità dei rifiuti e i controlli di sicurezza.



Per i **soggetti non obbligati all'iscrizione** al Registro Elettronico Nazionale, i suddetti **adempimenti** potranno continuare a essere assolti tramite i **formati cartacei**.

Il R.E.N.T.Ri è gestito dal **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** e utilizza la piattaforma dell'Albo nazionale gestori ambientali connessa alla rete telematica delle Camere di commercio.

È articolato in **due sezioni**:

- ◆ una sezione **Anagrafica**, che riporta i dati anagrafici degli operatori e le informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
- ◆ una sezione **Tracciabilità**, che riporta i dati relativi agli adempimenti e i dati relativi ai sistemi di geolocalizzazione; si tratta, in sostanza, dei dati annotati nei registri cronologici di carico e scarico e nei formulari di identificazione rifiuti (FIR)⁵⁷.

D.2. CHI È TENUTO AD ISCRIVERSI AL REGISTRO?

R.2. Sono tenuti ad iscriversi al R.E.N.T.Ri, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di seguito indicati⁵⁸:

- ◆ gli **enti** e le **imprese** che effettuano il **trattamento dei rifiuti**;
- ◆ i **produttori di rifiuti pericolosi**⁵⁹;
- ◆ gli **enti** e le **imprese** che **raccolgono** o **trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi**;
- ◆ i **Consorzi** istituiti per il **recupero** e il **riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti**;
- ◆ con riferimento ai **rifiuti non pericolosi, chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione, imprese ed enti che svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti**⁶⁰.

I **soggetti non obbligati**, o per i quali non decorre ancora l'obbligo, **possono iscriversi** al R.E.N.T.Ri **volontariamente**.

⁵⁷ Da tenere presente che il comma 2, dell'articolo 18, del D.M. n. 59/2023 prevede una ulteriore apposita sezione per i soggetti delegati, attestando il possesso dei requisiti descritti dalle procedure operative di cui all'articolo 21 dello stesso decreto.

⁵⁸ Di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019.

⁵⁹ Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9.

⁶⁰ I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.



Ai **soggetti iscritti** al R.E.N.T.Ri è data la facoltà in qualsiasi momento di procedere alla **cancellazione**, con effetto a partire **dall'anno solare successivo**⁶¹.

Sono esonerati dall'obbligo di iscrizione al R.E.N.T.Ri gli imprenditori agricoli⁶² che non producono rifiuti pericolosi.

D.3. CHE COSA SONO IL REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI E IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO?

R.3. Con il Decreto RENTRI sono stati approvati anche due nuovi modelli:

- ◆ Il **registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti**⁶³, riportato nell'Allegato I;
- ◆ Il **formulario di identificazione del rifiuto**⁶⁴, riportato nell'Allegato II.

I nuovi modelli saranno utilizzati in **formato cartaceo** dai **soggetti non obbligati all'iscrizione alla piattaforma**, mentre i **soggetti obbligati** all'iscrizione dovranno utilizzarli in **formato digitale**, a partire dalla data d'iscrizione, per inviare al R.E.N.T.Ri i dati sulle movimentazioni di rifiuti.

I **formulari digitali** potranno essere visualizzati anche su dispositivi mobili durante il trasporto.

I. IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Il **registro di carico e scarico** è lo strumento che rappresenta la **base documentale della tracciabilità dei rifiuti** in quanto in esso devono essere riportati - in ordine cronologico - **tutti i movimenti di carico e scarico dei rifiuti effettuati**.

Nello specifico:

IL REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI	
CARICO	SCARICO
Quando si produce un rifiuto in azienda . Tale produzione deve essere registrata sul registro entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e quindi dalla collocazione dello stesso nel deposito temporaneo.	Quando il rifiuto prodotto viene consegnato ad un trasportatore e quindi esce dall'unità produttiva . Anche in questo caso è obbligatorio annotare sul registro lo scarico entro 10 giorni dal ritiro, avendo l'accortezza di indicare il numero di formulario e i riferimenti delle operazioni di carico a cui lo scarico fa riferimento

Con il Decreto RENTRI, viene invece **approvato un nuovo modello di trasmissione dei dati**.

Il Decreto RENTRI dispone infatti:

- ◆ **l'approvazione del modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti**⁶⁵, e
- ◆ che in detto registro **"sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto"**.

⁶¹ Art. 12, comma 6.

⁶² Di cui all'articolo 2135 c.c.

⁶³ Di cui all'articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

⁶⁴ Di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

⁶⁵ Previsto dall'articolo 190 del D.lgs. n. 152/2006.

Il registro cronologico di carico e scarico dovrà essere **tenuto dai soggetti individuati dalla norma⁶⁶, secondo le seguenti modalità:**

- ◆ **sino alla data di iscrizione al R.E.N.T.Ri, in modalità cartacea**, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA;
- ◆ **a partire dalla data di iscrizione al R.E.N.T.Ri, in modalità digitale**, con vidimazione digitale mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il R.E.N.T.Ri, nel rispetto delle disposizioni indicate.

Per quanto riguarda la **compilazione del modello in modalità digitale**, il Regolamento dispone che:

- ◆ le **registrazioni siano rese consultabili agli organi di controllo** con mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l'estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al R.E.N.T.Ri, qualora ciò sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo;
- ◆ i **numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili** e garantiscono l'identificabilità dell'utente;
- ◆ **qualunque rettifica alle registrazioni viene memorizzata con l'identificativo dell'utente** che l'ha effettuata e l'identificativo temporale con data ed ora;
- ◆ i **sistemi gestionali adottati dall'operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale**.

Il registro cronologico va **tenuto:**

- ◆ **in modalità digitale;** o
- ◆ per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20 che regola i Servizi di supporto alla transizione digitale per i singoli operatori al fine di agevolare l'assolvimento degli adempimenti agli obblighi del Regolamento R.E.N.T.Ri (art. 4, comma 4).

OBBLIGO DI TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO IN FORMATO DIGITALE	
SCADENZE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO IN MODALITÀ DIGITALE	DATA PER LA TENUTA IN FORMATO DIGITALE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO⁶⁷
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025	a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025	dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026	dalla data di iscrizione al RENTRI

⁶⁶ Di cui all'articolo 190, comma 1, del D.lgs. n. 152 del 2006.

⁶⁷ Art. 4, comma 3, lettera b, Decreto n 59 del 4 aprile 2023 ("Decreto Rentri").

II. IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

Il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) è il **documento che deve accompagnare il rifiuto dal momento in cui esso esce dall'unità produttiva in cui è stato prodotto, fino alla consegna al destinatario**. Il formulario di identificazione deve essere emesso per ogni tipo di rifiuto trasportato, per ogni produttore o detentore di tale rifiuto e per ogni operazione di recupero o smaltimento cui esso è destinato.

Il Decreto RENTRI detta la disciplina di tale formulario, approvando, in particolare, un nuovo modello e distinguendo:

- ◆ un formulario "cartaceo"; ed
- ◆ un formulario "digitale".

IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	
CARTACEO	DIGITALE
<p>I produttori di rifiuti non iscritti al R.E.N.T.Ri tengono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.</p> <p>Il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è generato conformemente ai modelli di cui all'Allegato II; ◆ è identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il R.E.N.T.Ri; ◆ è stampato su moduli A4; ◆ è riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore. <p>La trasmissione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti può avvenire mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ consegna diretta da parte del trasportatore; 	<p>Il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale è un documento informatico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ emesso e gestito in modalità digitale, o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20; ◆ che va vidimato digitalmente tramite l'assegnazione di un codice univoco reso disponibile da apposita applicazione utilizzabile attraverso il R.E.N.T.Ri che si avvale del servizio per la vidimazione digitale messo a disposizione dalle Camere di Commercio; ◆ viene aggiornato da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto⁶⁸. <p>Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il rifiuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ va accompagnato da una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto; oppure ◆ va garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili.

⁶⁸ La sottoscrizione del formulario digitale da parte degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto va effettuata mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica, conformi alla normativa vigente.

<ul style="list-style-type: none"> ◆ posta elettronica certificata (PEC) da parte del trasportatore; ◆ i servizi specifici resi disponibili dal R.E.N.T.Ri. 	
---	--



La trasmissione del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario avviene per il tramite del R.E.N.T.Ri⁶⁹.

OBBLIGO DI EMISSIONE DEL FIR IN FORMATO DIGITALE	
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale.	a decorrere dal 13 febbraio 2026



D.4. QUALI SONO LE TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO?

R.4. Il R.E.N.T.Ri avrà un **avvio graduale**. È previsto un periodo **transitorio più ampio, con adesioni scaglionate nell'arco di 18-30 mesi dall'entrata in vigore del regolamento**, a seconda delle dimensioni delle aziende. Le prime iscrizioni, riservate ai produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi **con più di 50 dipendenti**, inizieranno solo **a partire da dicembre 2024**.

A decorrere **dal 15 giugno 2023** (data di entrata in vigore del D.M. n. 59/2023), l'iscrizione al RENTRI avverrà secondo le seguenti tempistiche:

TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO	
DAL 15 DICEMBRE 2024 ed entro i sessanta giorni successivi (12 febbraio 2025)	Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti , e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi incluse le imprese di autotrasporto operanti nel settore rifiuti.
DAL 15 GIUGNO 2025 ed entro i sessanta giorni successivi (13 agosto 2025)	Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti .
DAL 15 DICEMBRE 2025 ed entro i sessanta giorni successivi	Per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.

⁶⁹ Consente di adempiere gli obblighi previsti dall'articolo 188, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

(14 febbraio 2026)



Il **numero dei dipendenti** dovrà essere calcolato in base al numero degli stessi presenti al **31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento**.

Nel caso in cui un **operatore avvii l'attività soggetta all'obbligo successivamente alle scadenze indicate** sopra, **l'iscrizione deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico**.

D.5. QUALI SONO GLI OBBLIGHI CHE SCATTANO DAL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE?

R.5. A seguito dell'iscrizione nel Registro, i soggetti tenuti all'iscrizione devono:

- ◆ versare i **contributi annuali** e i **diritti di segreteria**, a copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del Registro;
- ◆ **trasmettere al R.E.N.T.Ri** - con cadenza mensile - i **dati contenuti nel registro di carico e scarico** e nei **formulari**;
- ◆ **garantire** la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti **di sistemi di geolocalizzazione**.

ADEMPIMENTI	
DIRITTI DI SEGRETERIA	un diritto di segreteria, con riferimento ad ogni unità locale ⁷⁰ soggetta all'obbligo di iscrizione. Lo stesso diritto viene anche previsto per ogni eventuale successiva variazione.
CONTRIBUTI ANNUALI	<p>A copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del R.E.N.T.Ri, è previsto il pagamento a carico degli iscritti di un contributo annuale.</p> <p>Sia il contributo annuale che il diritto di segreteria dovranno essere versati da ciascun iscritto per ciascuna unità locale, come sopra individuata.</p> <p>Il contributo annuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell'iscrizione; ◆ per gli anni successivi al primo, il contributo annuale è versato entro il 30 aprile di ciascun anno. <p>L'importo del contributo annuale è diversificato e decrescente per le tre classi di utenti tenute all'iscrizione al R.E.N.T.Ri, previste dall'articolo 13, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli enti o le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti delegati; ◆ gli enti o le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

⁷⁰ Per "**unità locale**" si intende: **(I)** una **sede operativa**, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio; oppure **(II)** una **sede amministrativa o gestionale**, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione.

	<p>con più di dieci dipendenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati all'iscrizione al Registro. Il numero di dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
TRASMISSIONE DATI	<p>A decorrere dalla data di iscrizione, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvederanno alla trasmissione al R.E.N.T.Ri dei dati contenuti nel registro di carico e scarico secondo le modalità che saranno stabilite con appositi decreti direttoriali.</p> <p>La trasmissione dei dati andrà realizzata con cadenza mensile, entro il mese successivo a quello di annotazione.</p> <p>Allo stesso modo andranno trasmessi, per i soggetti obbligati, i dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi.</p>
GEOLOCALIZZAZIONE	<p>i soggetti obbligati all'iscrizione al R.E.N.T.Ri che trasportano rifiuti speciali pericolosi dovranno garantire la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.</p>



I diritti di segreteria, il contributo annuale dovranno essere corrisposti con le modalità di pagamento previste per le pubbliche amministrazioni (PagoPA).

I **contributi** sono **definiti nella misura riportata nella Tabella I all'Allegato III del decreto**, che si riporta di seguito:

SOGGETTI OBBLIGATI	DIRITTI DI SEGRETERIA	CONTRIBUTO ANNUALE 1° anno	CONTRIBUTO ANNUALE Anni successivi al 1°
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti , e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi incluse le imprese di autotrasporto operanti nel settore rifiuti.	10 euro	100 euro	60 euro
Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti .	10 euro	50 euro	30 euro
Per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.	10 euro	15 euro	10 euro

D.6. IN COSA CONSISTE LA POSSIBILITÀ DI DELEGA?

R.6. Tra le note positive di questa riforma, si segnala **la possibilità di delegare per gli adempimenti alle associazioni imprenditoriali e alle loro società di servizi**, oppure al **gestore del servizio della raccolta**. Disposizione fondamentale per le aziende, che potranno continuare ad assolvere ai nuovi obblighi avvalendosi di tali soggetti. I produttori iniziali di rifiuti - anche per le attività di

raccolta e trasporto dei propri rifiuti, al momento dell'iscrizione o anche in una fase successiva - potranno delegare le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di loro diretta emanazione al rispetto degli adempimenti previsti dal regolamento R.E.N.T.Ri, rimanendo, tuttavia, "responsabili del contenuto delle informazioni inserite nel sistema". A tal fine, i soggetti delegati, pertanto, dovranno:

- ◆ iscriversi al R.E.N.T.Ri in apposita sezione attestando il possesso dei requisiti;
- ◆ trasmettere i dati con le modalità e le tempistiche stabilite dal regolamento.

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 354629 del 4 ottobre 2023](#)

Comunicazione all'anagrafe tributaria dei **dati relativi alle spese per l'acquisto degli abbonamenti** ai servizi di **trasporto pubblico** locale, regionale ed interregionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023.

[Provvedimento 352652 del 3 ottobre 2023](#)

Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l'ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana, dalla n. 441** del 29.09.2023 **alla n. 444** del 02.10.2023, consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate ai seguenti link:

- ✓ [Risposte alle istanze di interpello di SETTEMBRE](#)
 - ✓ [Risposte alle istanze di interpello di OTTOBRE](#)
-

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 55/E del 3 ottobre 2023](#)

Certificazione Unica 2024 e compilazione della Sezione "Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico". Chiarimenti alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

LO SCADENZARIO DAL 06.10.2023 AL 20.10.2023

Martedì 10 ottobre 2023	Ultimo giorno utile per comunicare al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di voloerlo effettuare in misura inferiore .
Lunedì 16 ottobre 2023	I soggetti IVA devono procedere all'emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente . La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
Lunedì 16 ottobre 2023	Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all'annotazione , anche con unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali , con riferimento al mese precedente , nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.
Lunedì 16 ottobre 2023	I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di settembre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 16 ottobre 2023	I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le

vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **16 ottobre 2023**

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**.

Lunedì **16 ottobre 2023**

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Lunedì **16 ottobre 2023**

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche. **L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.**

Lunedì **16 ottobre 2023**

I **sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **settembre 2023** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o

tramite intermediario abilitato.

Lunedì 16 ottobre 2023

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di **settembre 2023**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 16 ottobre 2023

Le **imprese di assicurazione** devono effettuare il versamento delle **ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita** stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, **corrisposti o maturati nel mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 16 ottobre 2023

I **sogetti incaricati** al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le **ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.** effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 16 ottobre 2023

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **settembre 2023** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Lunedì 16 ottobre 2023

I **Condomini**, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Lunedì 16 ottobre 2023

I **contribuenti Titolari di partita Iva** nonché le società di persone ed enti equiparati, tenuti ad effettuare i **versamenti delle imposte** risultanti dalle **dichiarazioni dei redditi annuali** delle **persone fisiche**, delle **società**

di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'**Irap** (Modelli 730/2023, REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023), che **hanno scelto il pagamento rateale** e hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno 2023**, devono **versare la 5° rata** con applicazione degli interessi nella misura dello **1,17%**:

- ◆ delle **imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di **saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023**,
- ◆ del **saldo IVA relativo al 2022** risultante dalla dichiarazione IVA annuale 2023, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 - 30/06/2023.

Per coloro invece, che **hanno scelto di avvalersi della facoltà** prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il **primo versamento entro il 31 luglio** (il 30 luglio cade di domenica), **si tratta del versamento della 4° rata**, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,84%**.

Per i **soggetti ISA Titolari di partita Iva**, che hanno usufruito della **proroga al 20 luglio**, ufficializzata dalla conversione in legge del [D.L. 51/2023 \(c.d. "Decreto Omnibus"\)](#) e scelto il pagamento rateale, si tratta:

- ◆ della **4° rata** con applicazione degli interessi nella misura dello **0,95%**, per coloro hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 luglio 2023**,
- ◆ della **4° rata** calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,84%**, per coloro hanno scelto di effettuare il **primo versamento entro il 31 luglio 2023**.

Lunedì 16 ottobre 2023

I soggetti IRES, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2023 e modello ENC 2023), con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che**

approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il **pagamento rateale** ed hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno 2023**, devono effettuare il **versamento della 5° rata**, con applicazione degli **interessi nella misura dello 1,17%**:

- ◆ delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di **saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023**,
- ◆ **del saldo IVA relativo al 2022** risultante dalla dichiarazione IVA annuale 2022, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023- 30/06/2023.

Per coloro invece, che **hanno scelto di avvalersi della facoltà** prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il **primo versamento entro il 31 luglio** (il 30 luglio cade di domenica), si tratta del versamento della **4° rata**, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,84%**.

Per **i soggetti ISA Titolari di partita Iva**, che hanno usufruito della **proroga al 20 luglio**, ufficializzata dalla conversione in legge del D.L. 51/2023 (c.d. "Decreto Omnibus") e scelto il pagamento rateale, si tratta:

- ◆ della **4° rata** con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,95%**, per coloro hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 luglio 2023**,
- ◆ della **4° rata** calcolata **maggiorando** preventivamente l'intero importo da rateizzare **dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,84%**, per coloro hanno scelto di effettuare il **primo versamento entro il 31 luglio 2023**.

Lunedì **16 ottobre 2023**

I Contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2022** relativo al periodo d'imposta 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il **versamento della prima rata il 16.03.2023**, devono versare la **8° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile** (per la presente

rata 2,31%), tramite modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **20 ottobre 2023**

Le **imprese elettriche** devono inviare la **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate** dei dati di dettaglio relativi al **canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato** nel **mese precedente** (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it